

## Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

1. E' costituito il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, la cui denominazione in forma abbreviata è "FASCHIM" – di seguito Fondo- , con i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile. La durata del Fondo è prevista fino al 2050, prorogabile dall'assemblea dei delegati, sentite le Parti Stipulanti il CCNL per i lavoratori di cui al presente comma, di seguito fonti istitutive.
2. Il Fondo ha sede in Milano.

## Art. 2 – Scopo

1. Il Fondo, ferma restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Pubblico, ha lo scopo esclusivo di provvedere, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive, al rimborso delle spese sanitarie, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento ed entro i limiti previsti dal prontuario delle prestazioni, a favore dei lavoratori iscritti, e del loro nucleo familiare, se iscritto.
2. Il Fondo non ha fini di lucro e può svolgere solo quelle attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.
3. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità il C.d.A. del Fondo può deliberare, previa approvazione dell'assemblea dei delegati, operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al comma 1 e nel rispetto delle linee guida indicate dalla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, di seguito Consulta, prevista nell'atto Costitutivo del Fondo.

## Art. 3 – Associati

1. Sono iscritti al Fondo, in qualità di associati:
  - le aziende che applicano il C.C.N.L. di cui all'art. 1 del presente statuto e che hanno propri lavoratori iscritti al Fondo;
  - i lavoratori dipendenti non in periodo di prova, come individuati al successivo comma 2, ai quali si applica il CCNL di cui all'art. 1:
    - a) che non abbiano manifestato la loro indisponibilità a partecipare alla contribuzione contrattualmente prevista, e quindi la loro non adesione al Fondo, mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Fondo, per il tramite dell'impresa di appartenenza, entro la data prevista nell'atto istitutivo,
    - b) che, assunti successivamente alla data di cui alla precedente lettera a), non abbiano espresso, entro un mese dal termine del periodo di prova, o, in assenza di periodo di prova, entro un mese dalla data di assunzione, la volontà di non adesione mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Fondo per il tramite dell'impresa;
    - c) che, avendo manifestato la loro indisponibilità a partecipare alla contribuzione, abbiano successivamente espresso la loro volontà di adesione mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Fondo per il tramite dell'impresa;
  - il nucleo familiare dei lavoratori nelle modalità previste ai successivi commi 2, 3, 4 e 5;
  - i dipendenti delle organizzazioni firmatarie il C.C.N.L. di cui all'art.1 del presente statuto, secondo le modalità di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra.
2. Le persone fisiche cui è riservata l'iscrizione al Fondo sono:
  - a) i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- b) i lavoratori con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi gli apprendisti, di durata, al netto del periodo di prova, pari o superiore ad un anno o prorogati per un periodo di durata non inferiore ad un anno;
  - c) i lavoratori con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro part time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% del normale orario legale di lavoro;
  - d) il nucleo familiare del lavoratore iscritto, che può essere composto esclusivamente dal coniuge dell'iscritto, dai figli dell'iscritto fino al compimento del 18° anno di età, fino al 20° anno di età se studenti di scuola media superiore, fino al 24° anno di età se studenti universitari - salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 - che siano fiscalmente a carico dello stesso lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per il quale nucleo il lavoratore chiedi l'iscrizione mediante dichiarazione scritta da far pervenire al Fondo per il tramite dell'impresa, nelle modalità previste dal Regolamento di cui al successivo art. 21.
4. E' fatta salva la possibilità di richiedere al Consiglio di Amministrazione di mantenere iscritti al Fondo i figli con età superiore ai 24 anni, purchè ancora fiscalmente a carico del lavoratore iscritto e studenti universitari, previa presentazione di relativa documentazione secondo quanto previsto nel citato Regolamento. In ogni caso il figlio potrà rimanere iscritto al Fondo non oltre il 26° anno di età.
  5. I figli totalmente inabili potranno continuare ad essere iscritti al Fondo senza limiti di età fino a che sussiste l'iscrizione del lavoratore.
  6. Il coniuge superstite del lavoratore associato, con i relativi figli a carico - sempre nei limiti e secondo le modalità di cui ai commi 2 lettera d), 3 e 4 del presente articolo - potrà rimanere iscritto al Fondo per un periodo di tempo pari alla differenza tra 65 anni e l'età anagrafica del socio lavoratore deceduto. In tal caso non sarà previsto il contributo a carico dell'azienda ed il coniuge superstite verserà soltanto il contributo previsto per il nucleo familiare. Il coniuge superstite partecipa alla elezione dell'assemblea dei delegati di cui all'art. 11 ed esprime il proprio voto nella modalità prevista nel Regolamento elettorale.
  7. A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area chimica, previo accordo delle fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo i lavoratori dei relativi settori.

Gli accordi collettivi nazionali in argomento dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori.

8. I lavoratori per i quali sono disponibili forme aziendali di assistenza sanitaria potranno iscriversi al Fondo a seguito di specifici accordi collettivi aziendali di adesione.
9. Nel caso di modifica dell'inquadramento dell'attività dell'impresa, così come nel caso di acquisto o scorporo di ramo di azienda, che preveda l'applicazione ai lavoratori iscritti al Fondo di un diverso CCNL, le fonti istitutive valuteranno la possibilità di mantenimento dell'iscrizione al Fondo dei lavoratori ai quali si applichi un diverso CCNL. Successivamente, mediante apposito accordo collettivo aziendale, potrà essere richiesta conferma dell'iscrizione al Fondo dei suddetti lavoratori.

Tale richiesta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione sentita la Consulta di cui all'atto costitutivo del Fondo.

10. Ai fini dell'adesione al Fondo, nonché della manifestazione di indisponibilità a partecipare alla contribuzione prevista e, quindi, alla non adesione al Fondo, si applicano, in tutti i casi, le disposizioni di cui al comma 1.

#### Art. 4 – Patrimonio del fondo

1. Il Fondo provvede ai propri scopi ed alle spese di gestione attraverso:

a) la contribuzione regolamentata dal CCNL a carico delle imprese e dei lavoratori iscritti


- b) la contribuzione a carico del lavoratore per l'iscrizione del nucleo familiare prevista dall'Accordo Istitutivo e dal CCNL
  - c) il contributo a carico del coniuge superstite per sé e per i propri familiari
  - d) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi dovuti
  - e) i rendimenti delle disponibilità amministrate
  - f) ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.
  3. In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluta ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente art. 2, secondo le norme contenute agli artt. 12 e seguenti del presente Statuto.

### Art. 5 – Contributi

1. I contributi al Fondo sono versati dalle imprese presso le quali sono in forza i lavoratori iscritti con cadenza trimestrale.
2. Il versamento delle aziende, da effettuare trimestralmente in un'unica soluzione, comprende:
  - a) il contributo a carico dell'impresa
  - b) il contributo a carico del lavoratore
  - c) il contributo a carico del lavoratore riguardante il nucleo familiare iscritto
3. Tutti i versamenti devono essere effettuati con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In caso di ritardato versamento rispetto al termine fissato, sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora su base annua stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in misura non inferiore al tasso ufficiale di sconto vigente nell'esercizio solare in corso, maggiorato di un punto.
4. Le modalità di versamento della contribuzione del coniuge superstite sono disciplinate nel Regolamento attuativo del presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire modalità e condizioni per la concessione - su motivata richiesta dell'impresa, o del coniuge superstite - di dilazioni o rateazioni per il pagamento dei contributi complessivamente dovuti non superiori a 12 mesi.
6. In caso di mancato versamento della contribuzione trimestrale, il Fondo, mediante raccomandata a.r., informa gli associati iscritti interessati (Aziende e lavoratori).

### Art. 6 – Prestazioni

1. Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere esclusivamente economico. Esse sono stabilite con apposito prontuario delle prestazioni approvato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le aree delle prestazioni erogate dal Fondo attengono a:
  - a) interventi chirurgici e ricoveri;
  - b) diagnostica e visite specialistiche
  - c) cure odontoiatriche.
3. Le specifiche prestazioni ed i relativi limiti sono disciplinati nel Regolamento.
4. Le variazioni apportate al prontuario delle prestazioni devono essere comunicate tempestivamente agli iscritti e hanno effetto dal 1° gennaio successivo alla delibera attuativa delle modifiche tariffarie adottata dal Consiglio di Amministrazione.
5. E' fatta salva la possibilità di prevedere altre prestazioni, sempre di natura sanitaria, non ricomprese nelle categorie di cui al precedente punto 2. lettere a), b) e c).



### Art. 7 – Erogazione delle prestazioni



1. Le prestazioni riconosciute dal Fondo, nei limiti previsti dal prontuario delle prestazioni, riguardano le spese sostenute e documentate dall'iscritto, secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. L'obbligo contributivo decorre dal mese dell'iscrizione. Il Fondo riconosce i rimborsi relativi alle spese sostenute a partire dal terzo mese successivo a quello dell'iscrizione.
3. Le prestazioni sono erogate alla condizione che il lavoratore o il familiare risulti iscritto al Fondo e in regola con i versamenti contributivi dovuti.
4. Gli iscritti richiedono i rimborsi con periodicità trimestrale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, per le spese sostenute nel trimestre precedente. La richiesta è unica per ogni trimestre solare. Il Fondo eroga le prestazioni che abbiano i requisiti previsti e nei limiti definiti, di norma entro il termine di 4 mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
5. L'erogazione di prestazioni per eventi che dipendano da responsabilità di terzi è subordinata all'obbligo dell'iscritto di rimborsare al Fondo, fino a concorrenza delle prestazioni stesse, la somma ottenuta a titolo di risarcimento, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
6. In caso di irregolarità contributiva l'erogazione delle prestazioni è sospesa dal momento della rilevazione della stessa. L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione o nel caso che sia stata concordata con il Consiglio di Amministrazione una pianificazione di pagamento dei contributi dovuti.
7. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenze in cui non decorra trattamento retributivo a carico dell'impresa per periodi superiori ad un mese (maternità, aspettative, permessi, cassa integrazione guadagni, ecc.), l'obbligo della contribuzione e il diritto alle prestazioni del Fondo si intendono sospesi.

### Art. 7 bis – Sospensioni del rapporto di lavoro

Il Consiglio di Amministrazione, in deroga al disposto di cui al comma 7 dell'art.7, riconoscerà il diritto alle prestazioni in presenza di accordi aziendali che prevedano la copertura contributiva. Il Regolamento disciplina le modalità di notificazione al Fondo degli accordi aziendali.

### Art. 8 – Uscita ed esclusione dal Fondo

1. L'uscita dell'iscritto, da comunicarsi al Fondo congiuntamente all'impresa di appartenenza, ha luogo nei seguenti casi:
  - a) cessazione del rapporto di lavoro
  - b) attribuzione all'iscritto della qualifica di dirigente
  - c) rinuncia volontaria da parte dell'iscritto per sé o per il nucleo familiare.
2. L'uscita dell'iscritto dal Fondo comporta l'uscita automatica anche del nucleo familiare. Resta ferma la possibilità dell'iscritto di richiedere l'uscita dal Fondo del solo nucleo familiare.
3. L'uscita dal Fondo, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio alla qualifica di dirigente, ha effetto dal mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio alla qualifica dirigente, sia per quanto attiene il diritto alle prestazioni, sia per quanto concerne gli obblighi contributivi a carico dell'impresa e del lavoratore.
4. In caso di rinuncia volontaria dell'iscritto, l'uscita dal Fondo ha effetto dal 1° Gennaio successivo a quello in cui sia stata manifestata la rinuncia, permanendo nel periodo di tempo intercorrente sia l'obbligo delle contribuzioni sia il diritto alle prestazioni.
5. Nel caso di uscita dal Fondo per rinuncia riguardante il lavoratore o il nucleo familiare potrà essere richiesta una sola nuova iscrizione. In tal caso, fermo restando l'obbligo contributivo dal mese della nuova iscrizione, si avrà diritto alle prestazioni del Fondo trascorsi 12 mesi dalla nuova iscrizione.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 6, il mancato versamento dei contributi previsti all'art. 5 può comportare l'esclusione dell'associato dal Fondo ove lo stesso non ottemperi a tale versamento per un periodo continuativo di due trimestri.

 4

7. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e deve essere notificata dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata a.r..
8. Entro 30 giorni successivi alla notifica, la delibera di esclusione può essere impugnata davanti al collegio arbitrale di cui al successivo art. 9.
9. In caso di accertati comportamenti finalizzati, in qualunque modo, ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti ovvero ad evadere le prescritte contribuzioni, il Fondo, fermo restando il ricorso alle vie legali, dispone l'immediata esclusione dell'iscritto informandone contestualmente l'impresa di appartenenza.

### **Art. 9 – Ricorsi e collegio arbitrale**

1. Gli iscritti e le imprese hanno facoltà di opporre ricorso avverso i provvedimenti del Fondo in materia di iscrizione, contributi e prestazioni, a mezzo raccomandata a.r., entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è in facoltà dell'iscritto, o dell'impresa, promuovere entro i trenta giorni successivi al ricevimento della decisione il ricorso al Collegio arbitrale.
3. Il Collegio arbitrale, costituito nei successivi trenta giorni, ai sensi della vigente legislazione sarà composto da 3 componenti: un rappresentante designato dal Fondo, un rappresentante designato dall'iscritto o dall'impresa e un terzo rappresentante da designare di comune accordo, tenuto conto della materia oggetto del provvedimento avverso il quale è stato proposto il ricorso. Il Collegio si riunisce nel comune sede del Fondo.
4. Ciascuna delle parti sostiene le spese del componente da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo rappresentante.
5. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e sono vincolanti per le parti. La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile.

### **Art. 10 - Organi del fondo**

Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori Contabili.

### **Art. 11 - Assemblea dei delegati**

1. L'assemblea dei delegati, di seguito semplicemente "Assemblea", consta di un numero di componenti da 30 a 40 eletti, sulla base del regolamento elettorale, da tutti gli associati al Fondo in regola con il versamento dei propri contributi.
2. Nel rispetto del criterio di pariteticità la compagine dei delegati deve rispettare la seguente composizione:
  - a) metà dei componenti devono essere eletti dai lavoratori e dai coniugi superstiti iscritti al Fondo;
  - b) metà dei componenti devono essere eletti delle Aziende iscritte.
3. Per l'elezione dei delegati, ogni lavoratore iscritto disporrà del proprio voto e di un ulteriore voto nel caso in cui abbia iscritto il proprio nucleo familiare. Ogni azienda iscritta disporrà di un voto.
4. I delegati durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più delegati, prima della loro scadenza naturale, questi verranno sostituiti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il delegato sostituito rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del delegato sostituito.

## Art. 12 - Assemblea - Competenze

1. L'Assemblea dei delegati è straordinaria ed ordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria delibera su:
  - indirizzo generale del Fondo;
  - elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario;
  - nomina dei membri del Collegio dei Revisori Contabili;
  - nomina del presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
  - emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dei componenti il Comitato Scientifico di cui al successivo art.18;
  - ogni altro argomento demandato dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea straordinaria, sentite le Fonti istitutive, delibera su:
  - modificazioni del presente statuto;
  - scioglimento anticipato del Fondo;
  - proroga della durata del Fondo;
  - operazioni di fusione o accorpamento con altri enti in conformità a quanto previsto all'art. 2 del presente statuto.



## Art. 13 - Assemblea - Quorum

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 60% dei delegati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se è presente in prima convocazione almeno l'80% dei delegati, ed in seconda convocazione se è presente almeno il 65% dei delegati. La Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Per la validità della delibera di accorpamento, fusione e scioglimento del Fondo e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno il 75% dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ogni delegato ha diritto ad un voto.
5. Ogni delegato potrà farsi rappresentare da altro delegato mediante delega scritta e non potrà essere portatore di più di 2 deleghe, oltre alla propria.

## Art. 14 - Assemblea - Convocazioni

1. Le Assemblee ordinaria e straordinaria dovranno essere convocate a mezzo fax, e-mail, lettera e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione da far pervenire ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ove ricorrano motivi di urgenza la convocazione potrà essere fatta pervenire ai delegati almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, attraverso la modalità ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione delle Assemblee deve prevedere il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della adunanza.
3. Ove il Consiglio lo ritenesse necessario le adunanze delle Assemblee potranno essere convocate in luoghi diversi da quello della sede del Fondo, purchè in territorio italiano.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di cui all'art. 19 del presente statuto e comunque ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità.
5. La convocazione spetta al Presidente del Fondo.
6. Il Presidente del Fondo dovrà comunque provvedere alla convocazione delle assemblee quando ne facciano richiesta:
  - a) almeno 1/3 dei Consiglieri;





a) almeno 1/3 dei Consiglieri;



- b) almeno 1/5 dei delegati;
  - c) almeno un Revisore.
7. I richiedenti di cui ai punti b) e c) dovranno motivare per iscritto le ragioni della convocazione e gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire nei termini e secondo le modalità previste al comma 1 del presente articolo ed entro 30 giorni dalla richiesta.
  8. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Fondo o da un suo consigliere delegato.
  9. Delle adunanze delle Assemblee viene redatto apposito verbale da parte del Segretario della Assemblea nominato dal Presidente dell'adunanza.

### **Art. 15 – Consiglio di Amministrazione**


1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti da 6 a 12 nominati pariteticamente dalle due componenti di rappresentanti, imprese e lavoratori, costituenti l'Assemblea.
2. Per la nomina dei rappresentanti di ciascuna componente si procede mediante presentazione di liste composte da un numero di candidati pari alla metà dei membri del Consiglio sottoscritte da almeno 1/3 dei rappresentanti della relativa componente.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I candidati delle due liste votate ciascuna da almeno 2/3 dei rappresentanti della componente di appartenenza costituiscono il Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del Lavoro 14.01.1997 n.211 e non possono ricoprire incarichi comportanti responsabilità e ruolo negoziale in seno alle Organizzazioni di appartenenza per tutta la durata del mandato nel Fondo.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato scientifico.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito di poteri, ordinari e straordinari, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  - a) nomina nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo, scelti rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi dalle imprese e quelli espressi dai lavoratori;
  - b) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
  - c) nomina i componenti del Comitato scientifico;
  - d) stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;
  - e) definisce la tipologia delle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse sentiti il Comitato Scientifico e la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici;
  - f) predispone, approva e modifica con la maggioranza dei presenti, il Regolamento applicativo del presente Statuto;
  - g) decide, in relazione alla situazione economico-finanziaria, con la maggioranza di 2/3 dei componenti, le modifiche delle prestazioni di cui all'art. 6 e il prontuario delle stesse, sentito il parere del Comitato Scientifico e della Consulta delle Organizzazioni Fondatrici;
  - h) informa periodicamente la Consulta sull'andamento complessivo del Fondo;
  - i) decide, anche sulla base delle proposte del Comitato Scientifico, le convenzioni con le Strutture sanitarie pubbliche e private e con i medici -chirurghi e odontoiatri - affidandone al Presidente la relativa sottoscrizione;
  - j) attribuisce deleghe al proprio interno, con la maggioranza dei componenti presenti, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;
  - k) stabilisce le modalità di versamento dei contributi ed il relativo istituto bancario su cui far confluire gli stessi;



- l) determina l'interesse di mora da applicare in caso di ritardato versamento dei contributi e decide eventuali dilazioni o rateazioni contributive nonché il relativo interesse;
- m) approva con la maggioranza di 2/3 dei componenti i rendiconti degli esercizi finanziari annuali da sottoporre alla approvazione dell'assemblea e decide con la stessa maggioranza il budget e gli investimenti;
- n) richiede, laddove lo ritenga opportuno e previa presentazione di adeguata informativa all'assemblea, la certificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario ad una società di revisione;
- o) decide gli eventuali ricorsi degli iscritti e/o delle imprese e promuove la costituzione del Collegio arbitrale di cui all'art 9;
- p) nomina e revoca il Direttore del Fondo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti;
- q) delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- r) delibera sullo scioglimento anticipato, sugli accorpamenti o fusioni del Fondo da sottoporre all'Assemblea;
- s) delibera sulla concessione della proroga all'iscrizione dei figli universitari al Fondo di cui all'art.3 comma 4;
- t) delibera in merito al riconoscimento del diritto alle prestazioni nei casi di cui all'art. 7 bis.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cooptati dovranno essere espressione della stessa Parte del Consigliere cessato e rimarranno in carica sino alla Assemblea ordinaria immediatamente successiva nella quale si dovrà reintegrare il Consiglio. Il Consigliere sostituito rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere sostituito. Ove la cessazione riguardi il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nuova nomina.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
10. Alle riunioni riguardanti il budget e il rendiconto dell'esercizio finanziario partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.
11. La convocazione delle riunioni deve prevedere luogo, ora e ordine del giorno e deve essere effettuata a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro da far pervenire ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori contabili almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza le convocazioni possono essere effettuate a mezzo telegramma, fax, e-mail, o altro mezzo telematico idoneo, da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono considerate valide altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di *call conference* nelle modalità consentite dalla legge vigente.
12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal componente del Consiglio a ciò delegato e sono validamente costituite con almeno la presenza di 2/3 dei componenti.
13. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

### Art. 16 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi dai lavoratori e quelli espressi dalle Aziende.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza, sta in giudizio e può nominare procuratori.
3. Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso; tiene



i rapporti con la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici nonché, salvo diversa delega del Consiglio di Amministrazione, con gli Organismi esterni; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
5. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 17 – Collegio dei Revisori contabili**

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre componenti effettivi e uno supplente nominati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina altresì il Presidente.
3. Il Collegio svolge i compiti e le funzioni di controllo della gestione, secondo l'art. 2403 e seguenti del Codice Civile e presenta al Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, la sua relazione sul bilancio consuntivo.
4. I componenti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il budget e il rendiconto dell'esercizio finanziario. Laddove un componente del Collegio non partecipi a più di 3 riunioni senza giustificazione decade.
5. Il Collegio provvede a verifiche di sua competenza con periodicità trimestrale, salvo diverse esigenze dallo stesso ravvisate.
6. I componenti del Collegio durano in carica 3 anni.  
In caso di cessazione di un componente del Collegio nel corso del mandato la sua sostituzione viene effettuata, per il periodo residuo, dall'Assemblea.
7. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Revisore da egli designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano.
8. Tutti i componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

### **Art. 18 - Comitato scientifico**

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo d'intesa con le Parti stipulanti ed è composto da 4 componenti.
2. I componenti del Comitato scientifico designano al loro interno, a maggioranza, il Presidente del Comitato che può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il Comitato scientifico può svolgere funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione per tutte le materie che attengono le prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto dal Regolamento applicativo del presente statuto.
4. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente secondo le modalità e nei termini previsti nel Regolamento.

### **Art. 19 – Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Fondo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente è predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo successivo.
3. Il rendiconto, corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, viene trasmesso entro il 10 aprile alla Assemblea dei delegati, affinché lo approvi entro il 30 Aprile.

da

A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right. A small number '9' is written at the bottom right corner.

## Art. 20 – Direttore del Fondo

Il Direttore del Fondo:

- a) ha la responsabilità del personale e dell'organizzazione degli uffici;
- b) provvede alle assunzioni sulla base delle direttive stabilite in materia di organico dal Consiglio di Amministrazione;
- c) coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

## Art. 21 – Regolamento del Fondo

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il Regolamento applicativo del presente statuto. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le modalità applicative delle disposizioni dello statuto, cui gli iscritti e le imprese di appartenenza devono attenersi.

## Art. 21 bis – Oneri o vincoli sopravvenuti

1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative, nazionali e/o regionali, che impongano per gli associati iscritti oneri, spese aggiuntive o vincoli superiori a quelli concordati che compromettano le finalità del Fondo, il Consiglio di Amministrazione dovrà interpellare le Fonti Istitutive del Fondo e convocare l'Assemblea.
2. Le Fonti Istitutive dovranno esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione delle Fonti istitutive e le conseguenti decisioni e informa l'Assemblea.
4. Nel caso in cui le Fonti istitutive ritengano opportuno addivenire allo scioglimento del Fondo il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15 del presente statuto e previa adeguata informativa agli iscritti convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo.

## Art. 22 – Scioglimento del Fondo

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria del Fondo su proposta delle Fonti istitutive, in ottemperanza a quanto stabilito all'art.12 del presente statuto. Con la stessa delibera vengono designati i liquidatori.
2. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 del presente statuto i liquidatori dovranno destinare le eventuali eccedenze che risultassero all'atto della chiusura della liquidazione ad enti che svolgano attività analoghe a quelle perseguite dal Fondo.

## Art. 23 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge.

29 luglio 2003

